

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CUSIMANO, RECCIA e MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1996

Riforma della ricerca e sperimentazione agraria e istituzione
dell'Ente per la ricerca e sperimentazione agroalimentare
e forestale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge viene perseguito l'obiettivo del riordino in un unico ente degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (MIRAAF), così come previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

Attualmente gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e dalla legge 6 giugno 1973, n. 306, sono in numero di 23 dislocati in circa 100 sedi tra centrali e periferiche.

L'attuale situazione strutturale determina una polverizzazione dell'attività di ricerca con conseguente impossibilità di svolgere un'organica politica di ricerca a livello nazionale.

Tale disfunzione è stata già avvertita dal legislatore che, in sede di emanazione della legge n. 491 del 1993 istitutiva del MIRAAF, ha previsto il riordino della ricerca in agricoltura attraverso l'istituzione di un ente unico secondo un modello collaudato in altri Paesi europei.

Si propone, pertanto, l'istituzione dell'Ente per la ricerca e sperimentazione agroalimentare e forestale in sostituzione dei 23 istituti di ricerca e sperimentazione agraria attualmente esistenti.

L'ente, configurato di notevole rilievo, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di cui costituisce un organismo strumentale.

L'ente si propone come precipuo obiettivo il miglioramento delle condizioni economiche operative del settore agricolo attraverso attività di ricerca e di sperimentazione finalizzate alla salvaguardia delle risorse naturali, al miglioramento e all'evoluzione del sistema agroalimentare nazionale.

Tale obiettivo è, altresì, perseguito mediante la ricerca e l'individuazione di nuove tecnologie e di più vantaggiosi processi produttivi, industriali e commerciali in grado di sostenere la competitività sui mercati con il contenimento dei costi e con la differenziazione economica e qualitativa dell'offerta dei prodotti agroalimentari.

L'ente opererà per progetti finalizzati negli obiettivi economici, definiti nelle fasi tecniche, determinati nella durata, dotati di finanziamenti annuali o poliennali. Detti progetti saranno individuati, sulla base di obiettivi economico-politici, dal MIRAAF o/e dalle regioni, nonché sulla base di specifiche richieste avanzate da soggetti pubblici o privati, purchè operanti nel settore agroalimentare.

Considerate le specifiche esigenze e le diverse caratteristiche delle varie realtà agricole presenti nel Paese, il nuovo ente dovrà svolgere la propria attività per mezzo di strutture decentrate su tutto il territorio nazionale, denominate sezioni operative, conservando a livello centrale il coordinamento generale e la vigilanza sull'attività espletata dalle sezioni operative decentrate, che saranno successivamente individuate con apposito regolamento.

Per rispondere, poi, ad un'esigenza da tempo avvertita dagli operatori del settore, l'ente svolgerà, altresì, attività di supporto tecnico all'agricoltura, fornendo servizi a soggetti pubblici o privati che agiscono in tale settore.

L'ente sarà gestito da un presidente, scelto tra personalità di elevata qualificazione scientifica e da un consiglio di amministrazione composto di otto membri espressione dei diversi interessi connessi al settore.

È altresì, prevista l'istituzione di un comitato scientifico che provveda ad individuare e definire i temi di sperimentazione nell'ambito degli obiettivi economico-politici posti da MIRAAF e/o dalle regioni, nonché

ad esaminare e valutare i progetti di sperimentazione proposti dai vari gruppi di sperimentazione.

La direzione generale dell'ente sarà assunta da persona in possesso di idonei requisiti con contratto a tempo determinato di durata non superiore ad anni cinque.

L'ente provvederà ai propri fini con le entrate derivanti dal contributo di funzionamento erogato dal MIRAAF, dalle rendite del proprio patrimonio, nonché dalle prestazioni di servizi.

L'ente potrà avvalersi delle dotazioni organiche che verranno stabilite attraverso l'adozione da parte del consiglio di amministrazione del regolamento organico del personale e dell'ordinamento dei servizi previsto dall'articolo 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il trasferimento del personale, attualmente in servizio presso i 23 istituti, nei ruoli del nuovo ente verrà effettuato sulla base di una tabella di equiparazione appositamente predisposta.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituito l'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agroalimentare e forestale, con sede in Roma in prosieguo denominato «Ente».

2. L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. L'Ente di notevole rilievo, è iscritto nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ed è inserito nella tabella A della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e successive modificazioni, e alla legge 6 giugno 1973, n. 306, sono soppressi.

2. L'Ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli finanziari, facenti capo ai soppressi Istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

3. Il patrimonio dei soppressi Istituti è devoluto all'Ente.

Art. 3.

1. L'Ente provvede alle attività di ricerca scientifica e di sperimentazione finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle risorse naturali, nonchè al miglioramento ed alla evoluzione del sistema agroalimentare nazionale.

2. L'Ente svolge la propria attività attraverso progetti finalizzati negli obiettivi economici, definiti nelle loro fasi tecniche, de-

terminati nella durata, dotati di finanziamenti annuali o poliennali, individuati in base agli obiettivi economico-politici proposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Consulta nazionale per la ricerca agroalimentare, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *d*) della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

3. L'Ente svolge, altresì, attività di supporto tecnico all'agricoltura. A tal fine i suoi organi tecnici possono collaborare, anche fornendo servizi, con soggetti pubblici o privati purchè operanti in uno dei comparti della produzione, della trasformazione della commercializzazione e della valorizzazione dei prodotti agricoli.

4. L'Ente coopera con le università, le istituzioni e gli enti nazionali ed esteri, pubblici e privati, per la realizzazione di specifici progetti scientifici, tecnici e formativi, in base ad accordi o convenzioni da stipulare di volta in volta con gli organismi interessati.

Art. 4.

1. L'Ente si articola in un istituto centrale, di seguito denominato «istituto», con sede in Roma e in sezioni operative, istituite sul territorio nazionale con apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'istituto ha funzioni di coordinamento scientifico, tecnico ed economico della ricerca e della sperimentazione agraria; ha, altresì, compiti di vigilanza e controllo scientifico ed amministrativo sull'attività espletata dalle sezioni operative; ha la gestione del bilancio e del patrimonio immobiliare ad eccezione di quanto previsto dal comma 3; effettua le analisi per l'esportazione di cui alla legge 21 giugno 1991, n. 192, che viene abrogata.

3. Le sezioni operative gestiscono autonomamente il patrimonio immobiliare dalle stesse utilizzato per i fini istituzionali, i fondi loro assegnati e quelli di propria

competenza, nonchè il personale assunto con contratti a tempo determinato.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge verrà emanato apposito regolamento di contabilità tra le varie articolazioni dell'Ente.

Art. 5.

1. Gli organi dell'Ente sono:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti;
- d) il comitato scientifico.

Art. 6.

1. Il presidente dell'Ente, scelto tra personalità con elevata qualificazione scientifica, viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 400 del 1988 su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, presiede il consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni, adotta i provvedimenti che gli sono delegati dal consiglio stesso e può disporre i provvedimenti d'urgenza, tranne quelli di cui all'articolo 8, riferendone al consiglio per la ratifica nella prima adunanza successiva.

3. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

4. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, le funzioni del presidente sono esercitate dal consigliere più anziano.

5. Gli emolumenti spettanti al presidente sono determinati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro del tesoro.

Art. 7.

1. Il consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, è composto da otto membri, di cui due designati dal Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, due dalle organizzazioni professionali agricole, uno designato dalle organizzazioni professionali del settore agroindustriale, uno dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e due scelti tra i dirigenti del Ministero vigilante.

2. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale o, in sua assenza, da un dirigente dallo stesso delegato.

4. Gli emolumenti spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione sono determinati ai sensi di legge.

5. In caso di irregolare funzionamento dell'istituto il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, può sciogliere il consiglio di amministrazione, affidando i poteri del consiglio stesso e del presidente ad un commissario straordinario.

6. Al commissario può essere corrisposta, a carico del bilancio dell'Ente, una indennità nella misura determinata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro del tesoro.

7. La gestione commissariale non può superare la durata di un anno.

Art. 8.

1. Sono di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione:

a) il regolamento organico del personale e l'ordinamento dei servizi;

b) il bilancio di previsione e le variazioni che occorre apportare allo stesso nel corso dell'esercizio;

- c)* il conto consuntivo;
- d)* l'acquisto e l'alienazione dei beni;
- e)* l'accensione e la cancellazione di ipoteche, nonché la costituzione di servitù passive;
- f)* le accettazioni di eredità, legati, donazioni a favore dell'Ente;
- g)* le assunzioni di personale di ruolo e di personale con contratto a tempo determinato nei limiti delle esigenze strettamente operative;
- h)* l'assunzione del direttore generale.

Art. 9.

1. Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, è composto da:

- a)* un dirigente del Ministero del tesoro con funzioni di presidente;
- b)* due rappresentanti delle regioni, designati dal Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali;
- c)* due dirigenti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. I componenti del collegio, che debbono essere iscritti all'Albo nazionale dei revisori dei conti, durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Gli emolumenti ad essi spettanti sono determinati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Ministro del tesoro.

Art. 10.

1. È istituito presso l'Ente un comitato scientifico presieduto da un coordinatore, eletto dai componenti del comitato stesso nella seduta d'insediamento e composto da:

- a)* tre sperimentatori eletti tra i dirigenti di ricerca delle sezioni operative;
- b)* un direttore generale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
- c)* tre esperti di materie tecniche agrarie e di economia agraria, in rappresen-

za delle regioni designati dal Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali;

d) tre esperti di materie economiche e di mercato, scelti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

e) cinque esperti di materie tecniche ed economiche attinenti all'agricoltura, rappresentanti degli imprenditori agricoli, industriali e commerciali, nonché della cooperazione agricola e delle associazioni dei produttori.

2. Il comitato scientifico, nominato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali:

a) formula, in relazione agli obiettivi economico-politici proposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 2, i programmi generali di ricerca dell'Ente, precisandone le finalità ed indicandone le linee generali di organizzazione;

b) esamina i progetti di sperimentazione proposti dai gruppi di sperimentazione esprimendo sia motivata valutazione sui risultati in obiettivo, sia parere tecnico sui metodi scientifici che si intendono perseguire, sia parere economico sulla congruità del costo della sperimentazione;

c) esamina e valuta i risultati dei progetti di sperimentazione portati a compimento dai gruppi di sperimentazione, esprimendo motivato parere positivo o negativo, su questi.

Art. 11.

1. Il direttore generale è assunto, con contratto di durata non superiore a cinque anni, dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. La relativa delibera deve essere trasmessa al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'approvazione.

3. Il direttore generale esercita l'autorità disciplinare sul personale, risponde del corretto espletamento dell'attività amministra-

tiva dell'Ente ed effettua, inoltre, il controllo sulla gestione amministrativa delle sezioni operative.

Art. 12.

1. L'istituto provvede ai propri fini:

- a) con le rendite del proprio patrimonio;
- b) con il contributo annuo di funzionamento erogato del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
- c) con altri eventuali contributi dello stesso Ministero;
- d) con le riscossioni derivanti dall'espletamento del servizio analisi per l'esportazione;
- e) con i proventi dei servizi e con altre eventuali entrate.

Art. 13.

1. L'istituto può essere rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato. Può, inoltre, avvalersi, per quanto di competenza degli stessi, del provveditorato alle opere pubbliche e dell'ufficio tecnico erariale.

Art. 14.

1. Le sezioni operative di cui all'articolo 4 espletano l'attività:

- a) con l'apposito contributo di funzionamento assegnato dall'Ente;
- b) con i fondi derivanti dall'espletamento di progetti;
- c) con altre eventuali entrate derivanti dalla fornitura di servizi o dalla vendita dei prodotti delle aziende agrarie e degli allevamenti gestiti direttamente.

Art. 15.

1. Sentita la Consulta nazionale per la ricerca agroalimentare di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d) della legge n. 491 del

1993, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verrà emanato - ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, - apposito regolamento con il quale saranno definite le modalità tecniche, organizzative ed economiche per disciplinare l'attività di ricerca e sperimentazione agraria.

2. Ai sensi degli articoli 25 e 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, il consiglio di amministrazione provvederà ad adottare, entro tre mesi dalla sua costituzione, il regolamento organico del personale e l'ordinamento dei servizi, nonché la tabella di equiparazione di cui all'articolo 16.

Art. 16.

1. Il personale appartenente ai ruoli del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, alla legge 6 giugno 1973, n. 306, al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e alla legge 21 giugno 1991, n. 192, dalla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nei corrispondenti profili e livelli dell'ordinamento del personale dell'Ente in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e conserva l'anzianità di qualifica, di profilo e di livello acquisita fino all'applicazione della tabella di equiparazione del regolamento organico del personale che l'Ente è tenuto ad adottare.

2. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di direttore ordinario o straordinario di istituto centrale e di direttore ordinario di sezione operativa, in possesso di una anzianità di dieci anni è inquadrato nel profilo di dirigente di ricerca - livello I. I direttori di sezione ordinari che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono in possesso dell'anzianità di dieci anni, sono in-

quadrati nel profilo di dirigente di ricerca appena maturata detta anzianità, conservando sino a tale data ed *ad personam* la qualifica posseduta.

3. Il personale appartenente ai ruoli di cui alla tabella V allegata alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, e successive modificazioni, ed alle tabelle II e IV allegata alla abrogata legge 13 maggio 1966, n. 303, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, per le esigenze del servizio controllo vivai, è trasferito nei corrispondenti profili e livelli del ruolo organico dell'Ente, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica già maturate.

Art. 17.

1. I posti non conferiti in sede di inquadramento negli organici dell'Ente del personale di cui all'articolo 10 sono riservati per il 50 per cento al trasferimento, a domanda, del personale di corrispondente profilo appartenente al ruolo centrale e periferico dell'agricoltura del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che conserva le anzianità di qualifica e di stipendio già acquisite all'atto dell'inquadramento.

2. Il personale dei ruoli per i servizi della ricerca e sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, transitato nei ruoli dell'Ente, è iscritto ai fini della quiescenza e previdenza agli istituti di previdenza amministrati dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

3. Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 16, sono soppressi i ruoli per i servizi della ricerca e sperimentazione agraria.

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento organico del personale e dell'ordinamento dei servizi dell'Ente, l'amministrazione del personale trasferito ai sensi dell'articolo 16 e del presente articolo

continua ad essere curata dai competenti uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 18.

1. In sede di prima applicazione della presente legge il personale del ruolo amministrativo già appartenente al profilo di funzionario di amministrazione - IV livello, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, provvisto di laurea, è inquadrato nella qualifica di dirigente di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I posti di dirigente non conferiti in sede di inquadramento del personale appartenente al IV livello, di cui al comma 1, sono coperti tramite concorso per titoli di servizio e di cultura, integrato da colloquio, riservato ai funzionari, muniti di laurea, appartenenti al V livello funzionale e provenienti dalla ex carriera direttiva dei soppressi enti, ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti e che abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella suddetta carriera o qualifiche corrispondenti.

3. Il 30 per cento dei posti ancora disponibili una volta effettuato l'inquadramento di cui ai commi 1 e 2, è riservato al trasferimento, a domanda, del personale dirigenziale appartenente al ruolo centrale e periferico del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che conserva le anzianità di qualifica e di stipendio già acquisite all'atto dell'inquadramento.

Art. 19.

1. È inquadrato nei ruoli dell'Ente, previo superamento di concorsi riservati:

a) il personale assunto ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

b) il personale assunto direttamente dagli ex istituti e stazioni sperimentali agrarie

di cui al regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2266, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1930, n. 951, e successive modificazioni;

c) il personale assunto a tempo indeterminato dagli Istituti di ricerca a sperimentazione agraria, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, si intenderanno sciolti gli organi di ordinaria amministrazione degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e, per ciascuno di essi, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sarà nominato un commissario straordinario che curerà gli adempimenti necessari per la gestione della fase transitoria relativa all'attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. Il commissario straordinario in particolare potrà in essere tutte le misure per realizzare i necessari trasferimenti all'Ente del patrimonio, delle strutture e del personale dei soppressi Istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

3. La gestione commissariale non potrà durare più di un anno e avrà comunque termine non appena saranno nominati gli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente.

